

REGOLAMENTO (CE) N. 1231/1999 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 1999****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento svedese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

(2) considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 35 113 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento svedese;

(3) considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

(4) considerando che, qualora il ritiro di frumento tenero panificabile avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

(5) considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte di intervento presenta un carattere particolare, in quanto sarà operativa anche alla fine della campagna, a decorrere dal giugno 1999; che, per le offerte presentate tra il 17 e il 30 giugno 1999, le consegne saranno possibili solamente a decorrere dal 1° luglio 1999; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2131/93 che prevede il termine massimo

di un mese tra l'accettazione dell'offerta e il pagamento;

(6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento svedese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 35 113 t di frumento tenero panificabile che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. Tuttavia, per le offerte presentate a decorrere dal 17 giugno 1999, l'espletamento delle formalità doganali di esportazione può avvenire solamente a decorrere dal 1° luglio 1999.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 35 113 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.